

DOTTORI COMMERCIALISTI – TERZA PROVA
TRACCIA B

Il sig. Neri esercitava attività di promotore finanziario presso la propria abitazione in Pisa senza disporre di uno studio autonomo e senza avvalersi di dipendenti che lo coadiuvassero nella sua attività, con attrezzatura consistente unicamente in alcuni mobili d'ufficio. Per questo motivo, in data 15 luglio 2011, egli presentava all'Agenzia delle Entrate di Pisa istanza di rimborso per I.R.A.P. indebitamente pagata per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, oltre agli interessi maturati e maturandi. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate manteneva il silenzio, cosicché il sig. Neri si vedeva costretto ad introdurre il processo di primo grado di fronte alla CTP di Pisa per conseguire la condanna al rimborso; la CTP rigettava il ricorso compensando le spese di lite. Il sig. Neri, difeso dal dott. Marco Rossi, proponeva appello alla CTR Firenze, chiedendo che, *“revocata la sentenza n. 123 della CTP di Pisa, depositata in data 27 gennaio 2015, voglia condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma complessiva di euro 19.200,00, oltre interessi dalle singole scadenze al di dell'effettivo saldo, disponendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre che del giudizio di primo grado”*. La CTR di Firenze con la sentenza n. 345, pronunciata in data 15.02.17, depositata il 01.03.17, disponeva che *“(…) PQM All'esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate”*. Esaminata la sentenza, il sig. Neri, per il tramite del dott. Rossi, intimava all'Agenzia delle Entrate di Pisa con pec del 15 marzo 2017, di provvedere, entro e non oltre il 30.03.2017, a versare sul conto corrente a lui intestato la somma effettivamente dovuta, pari ad euro 19.200,00, oltre interessi dal quel giorno al di dell'effettivo saldo. In assenza di qualsiasi risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate di Pisa, in data 10 giugno 2017 il dott. Rossi provvedeva a notificare all'Agenzia delle Entrate di Pisa a mezzo Ufficiale Giudiziario, copia autentica della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 345. In data 15 giugno 2017, tuttavia, il sig. Neri riceveva sul suo conto corrente la somma di Euro 14.200,00, compresi interessi, mancando la liquidazione di euro 4.600,00 oltre interessi relativa al periodo d'imposta 2009, come emerge dalle stesse pratiche di rimborso rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, dalle quali risulta che tale somma non sarebbe dovuta, in quanto utilizzata in compensazione dal sig. Neri nel periodo d'imposta 2010. Il sig. Neri, per il tramite del dott. Rossi, intimava nuovamente all'Agenzia delle Entrate di Pisa con pec del 18 settembre 2017, di provvedere a versare, entro e non oltre il 18 ottobre 2017, la differenza effettivamente dovuta, oltre interessi dal 15 giugno 2017 al di dell'effettivo saldo. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate di Pisa non rispondeva all'intimazione e non provvedeva ad integrare la somma dovuta. Poste queste premesse, il dott. Marco Rossi, faccia quanto in suo potere perché la sentenza ottenga esecuzione.

Roberto

RF